



Registrato il 28 aprile 2004

Reg 1 Fog. 2 N. 19 /AD-ID

POLITECNICO DI MILANO

IL RETTORE

VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168;

VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano;

VISTO il D.M. 3.11.1999, n.509;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo vigente;

VISTO il D.R. 231/AG dell'8.10.2001 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato emanato il Regolamento dei Master universitari del Politecnico di Milano;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Senato accademico nella seduta del 19.04.2004 e dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 27.04.2004, in merito all'opportunità di apportare alcuni correttivi al Regolamento dei Master universitari del Politecnico di Milano;

DECRETA

Per le motivazioni indicate nelle premesse, il Regolamento dei Master universitari del Politecnico di Milano è così riformulato:

1. L'offerta formativa del Politecnico di Milano (corsi di laurea, di laurea specialistica e di Dottorato di Ricerca), prevede anche altre iniziative complementari che possono essere fortemente differenziate tra loro per obiettivi, destinatari, livello di approfondimento, estensione, grado di ripetitività.
2. Il Politecnico intende attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e aggiornamento professionale, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica denominandoli corsi di master universitario del Politecnico di Milano, alla conclusione dei quali sono rilasciati, rispettivamente, i titoli di Master universitario di primo livello e di Master universitario di secondo livello.
3. I Master universitari del Politecnico di Milano rispettano le norme ministeriali e le norme del Regolamento Didattico di Ateneo, nonché quelle proposte nel presente provvedimento e quelle successivamente deliberate dal Senato accademico.
4. Le iniziative di didattica complementare (formazione permanente) che abbiano caratteristiche tali da non rispettare tutti i requisiti di cui al punto precedente non possono avere denominazioni contenenti la parola "Master".
5. I corsi di Master universitario del Politecnico di Milano godono di un grado di flessibilità superiore a quello dei corsi di laurea e di laurea specialistica, tipicamente stabili nel tempo, ma inferiore a quello delle altre iniziative di didattica complementare, tipicamente più occasionali.
6. Quanto previsto ai precedenti punti 3, 4 e 5 si applica alle iniziative dirette dell'Ateneo, in ogni sua struttura e articolazione, nonché a quelle intraprese in collaborazione con Consorzi o altri Enti, purché partecipati al Politecnico.
7. Le attività didattiche dei corsi di Master universitario del Politecnico di Milano sono misurate in crediti formativi universitari ai sensi della normativa vigente e successive modifiche.

I corsi, sia di primo sia di secondo livello, prevedono l'acquisizione di almeno sessanta crediti, corrispondenti a 1.500 ore, oltre a quelli già acquisiti per conseguire, rispettivamente, la laurea o la laurea specialistica.

8. I corsi di Master universitario del Politecnico di Milano, collocandosi successivamente a percorsi formativi compiuti di laurea o laurea specialistica, sono finalizzati a formare sia figure professionali fortemente "specializzate" sia figure professionali caratterizzate da una prevalente "trasversalità" applicativa delle competenze acquisite. In entrambi i casi il processo formativo deve essere caratterizzato da una accentuata "ampiezza" di apporti disciplinari. Pertanto, in coerenza, i curricula dei corsi di Master universitari di primo e secondo livello devono essere apprezzabilmente distinti da quelli dei corsi di laurea specialistica e di Dottorato di Ricerca.

9. I corsi di Master universitario sono destinati a:

- Neolaureati o neolaureati specialisti in discipline politecniche, che abbiano conseguito il titolo presso il Politecnico o presso altro Ateneo, al fine dell'acquisizione di specifiche professionalità;
- Neolaureati o neolaureati specialisti in discipline differenti da quelle politecniche, per i quali le discipline politecniche possano fornire una significativa integrazione alla loro preparazione professionale pregressa;
- Laureati o laureati specialisti con esperienza lavorativa, al fine di un arricchimento professionale e di un consolidamento e razionalizzazione delle esperienze acquisite nel mondo del lavoro.

Possono conseguire il titolo di Master universitario di primo livello anche coloro che siano in possesso di diploma universitario e di diploma di laurea (Vecchio Ordinamento degli Studi) o di titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, prodotto in originale, tradotto e legalizzato dalla competente Rappresentanza italiana del paese nel quale è stato conseguito, corredato di dichiarazione di valore in loco, secondo la normativa vigente.

Possono conseguire il titolo di Master universitario di secondo livello anche coloro che siano in possesso di diploma di laurea (Vecchio Ordinamento degli Studi) o di titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, prodotto in originale, tradotto e legalizzato dalla competente Rappresentanza italiana del paese nel quale è stato conseguito, corredato di dichiarazione di valore in loco, secondo la normativa vigente.

Può essere consentita l'iscrizione "sub condizione" ad un corso di Master universitario:

- agli studenti iscritti presso Atenei italiani per i quali la sola prova finale, per il conseguimento del titolo accademico, sia successiva all'inizio del corso di Master universitario;
- agli studenti in possesso di titolo di studio straniero la cui documentazione non sia completamente perfezionata.

La valutazione di eventuali richieste di ammissione è demandata alla Commissione di corso di Master. Per il conseguimento del titolo di Master universitario occorre comunque essere in possesso dei requisiti e del titolo accademico richiesti per l'ammissione al corso stesso.

In caso non venisse sciolta la riserva dell'iscrizione "sub condizione" al corso di Master universitario non sarà consentita l'ammissione alla prova finale al partecipante al corso e verrà attestata esclusivamente la frequenza ed i crediti acquisiti dall'Ente erogatore.

10. In base alle caratteristiche degli allievi, i corsi di Master universitario possono assumere varie forme di organizzazione didattica. Fermo restando il vincolo di cui al punto 7 circa la quantità di lavoro degli allievi, i corsi possono essere erogati con diversa progressione temporale, e mediante l'utilizzo di diverse forme di didattica, anche a distanza, e anche in lingua diversa dall'italiano.

11. Il numero di allievi iscrivibili ai corsi di Master universitario è limitato dalle esigenze specifiche di ogni corso e dalla disponibilità delle attrezzature necessarie all'erogazione. Per l'ammissione ai corsi sono richiesti specifici requisiti curriculari e il superamento di una prova di selezione.

12. Ogni corso di Master universitario afferisce ad una, o più, Facoltà del Politecnico, che ne propone, o propongono, l'attivazione e ne controlla, o controllano, le attività. Corsi di Master universitario possono essere istituiti in base ad accordi di cooperazione universitaria nazionale o internazionale.

13. Le Facoltà possono procedere alla progettazione e all'erogazione di corsi di Master universitario anche in collaborazione con Enti pubblici o privati, italiani o stranieri, e possono affidarle a Consorzi cui il Politecnico partecipi.
14. Il soggetto che gestisce operativamente e amministrativamente il corso di Master universitario (Ente Erogatore) è una struttura dell'Ateneo (Facoltà, Dipartimento, Centro, Polo Regionale nonché Consorzi o altri Enti, purché partecipati al Politecnico).
15. Independentemente dai soggetti erogatori, ogni corso di Master universitario è, di norma, autofinanziato. Eccezionalmente il Politecnico potrà concedere risorse specifiche a particolari iniziative di speciale rilievo strategico, anche in mancanza di immediato interesse di ambienti esterni all'Ateneo.
16. La proposta di istituzione e attivazione di un corso di Master universitario è avanzata al Senato accademico da parte di una o più Facoltà.
17. La proposta, corredata dal parere del Dipartimento cui afferisce il Direttore del Master e del Dipartimento qualora lo stesso sia Ente gestore, deve indicare:
- il Direttore del Master universitario;
 - gli obiettivi formativi del corso;
 - le attività didattiche previste e le modalità di svolgimento delle verifiche parziali e finali;
 - il tempo massimo, non superiore ad otto mesi, che può intercorrere tra il termine del corso e lo svolgimento della prova finale;
 - il numero massimo di allievi e i requisiti di ammissione,
 - le collaborazioni con altri Atenei e/o Consorzi e/o altri Enti;
 - il soggetto cui è demandata la gestione operativa e amministrativa del corso;
 - gli spazi utilizzati per l'erogazione del Master;
 - il piano finanziario (solo per i Master F.S.E.);
 - le agevolazioni per gli allievi (borse di studio, prestito d'onore).
18. Il Senato accademico approva la proposta, acquisito il parere non vincolante della Giunta dell'Organismo di Coordinamento Didattico di Ateneo. Master non autofinanziati sono soggetti all'approvazione del Consiglio di amministrazione.
19. La/le Facoltà di afferenza nomina/nominano una Commissione di corso di Master formata dal Direttore del Master e, per la maggioranza dei suoi componenti, da docenti del Politecnico.
20. In deroga a quanto stabilito al punto precedente, nel caso vi siano collaborazioni con altri Atenei, la Commissione di corso di Master è comunque formata, per la maggioranza dei suoi componenti, da docenti universitari. Essa può essere rappresentata presso il Politecnico da un docente delegato dal Presidente.
21. La Commissione di corso di Master:
- definisce il Regolamento didattico del corso;
 - specifica i requisiti per l'ammissione degli allievi;
 - definisce le modalità della prova di selezione;
 - gestisce il corso nei suoi aspetti operativi;
 - predispone una relazione conclusiva da inviare al Rettore e al Preside della Facoltà di afferenza entro novanta giorni dalla conclusione del Master universitario.
Tale relazione deve contenere i dati relativi alla valutazione della didattica da parte dei partecipanti.

- 22 La Commissione giudicatrice dell'esame finale è costituita, su delibera del Consiglio di Facoltà, da almeno cinque membri. Di tale Commissione fanno parte il Direttore del Corso di master ed almeno tre docenti del corso. La votazione finale è espressa in centodecimi.
La Commissione verbalizza l'esito delle prove finali e trasmette i relativi verbali al Servizio Studenti.
- 23 Il corpo docente dei corsi di Master universitario del Politecnico di Milano è costituito anche integrando la componente accademica con la componente esterna al mondo universitario, fatto salvo quanto previsto agli artt. 19 e 20.
- 24 I docenti responsabili dei moduli didattici sono scelti dalle Facoltà di afferenza dei corsi su proposta dei soggetti che gestiscono operativamente il corso, sentiti i Dipartimenti.
- 25 L'attività didattica nei corsi di Master universitario non viene computata all'interno del carico istituzionale dei docenti.
- 26 Gli spazi necessari alle attività del corso (aule e laboratori), di cui al punto 17, potranno essere individuati fra le seguenti categorie:
- spazi gestiti dall'Ateneo;
 - spazi gestiti dai Dipartimenti o da altra struttura dell'Ateneo;
 - spazi messi a disposizione da terzi.
- 27 La disponibilità degli spazi gestiti dall'Ateneo, dai Dipartimenti o da altre strutture dell'Ateneo, dovrà essere preventivamente accertata presso le strutture competenti che dovranno comunque dare la precedenza alle attività relative ai corsi di laurea e di laurea specialistica.
- 28 Il costo di uso degli spazi è definito nel primo caso dal Consiglio di amministrazione e negli altri casi dal Dipartimento o da altre strutture.
- 29 Il soggetto che gestisce il corso di Master universitario riceve le domande di ammissione, effettua la selezione e provvede all'immatricolazione provvisoria. La documentazione degli ammessi al corso viene inoltrata al Servizio Studenti che provvede alle previste verifiche amministrative inerenti i requisiti di ammissibilità al corso e conferma l'avvenuta immatricolazione.
- 30 La tassa d'iscrizione è definita annualmente dal Consiglio di amministrazione del Politecnico per tutti i corsi di Master universitario e resta a favore del Bilancio dell'Ateneo. L'Ente erogatore deve indicare il costo di partecipazione al Master articolato nelle due voci:
- Tassa di iscrizione al Politecnico di Milano.
 - Quota di partecipazione al Master universitario
- 31 L'Ente erogatore dovrà versare all'Ateneo i seguenti contributi:
- La tassa di iscrizione per ogni partecipante;
 - Una percentuale di 5% sui proventi dei contributi ottenuti moltiplicando la quota di iscrizione al Master (esclusa la tassa di iscrizione) per il numero dei partecipanti (ad esclusione dei Master FSE), di cui metà all'Ateneo e metà alla Facoltà proponente. Tale percentuale potrà essere variata con deliberazione del Consiglio di amministrazione.
- L'Ente erogatore dovrà dichiarare che non vi saranno, in nessun caso, oneri per l'Ateneo.

Milano, 28 aprile 2004

IL RETTORE
(prof. Giulio Ballio)
F.to prof. Giulio Ballio